

La Corte di Cassazione alle prese con il giudizio di pericolosità sociale ex art. 679 c.p.p.: tra esito positivo dell'affidamento in prova e denuncia di commissione di nuovi reati.

di *Anna Ferrari*

CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, 30 OTTOBRE 2017 (UD. 19 OTTOBRE 2017), N. 49794
PRESIDENTE CARCANO, RELATORE VANNUCCI

1. La sentenza in commento presenta due profili di particolare interesse: la questione delle fonti di conoscenza nel giudizio di accertamento della perdurante sussistenza della pericolosità sociale ai sensi dell'articolo 679 cod. proc. pen., da un lato; il rapporto fra l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e la successiva applicazione della misura di sicurezza personale, dall'altro.

Nella fattispecie all'esame della Corte, dopo l'espiazione della pena detentiva veniva applicata al condannato la misura di sicurezza della libertà vigilata, come originariamente disposto nel titolo esecutivo¹. Nonostante il contenuto di segno positivo della relazione dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, il magistrato di sorveglianza di Taranto riteneva persistente la pericolosità sociale del condannato; in specie, un peso preponderante era attribuito alla circostanza di aver il condannato «di recente perseverato nella commissione di condotte illecite mentre era in stato di detenzione domiciliare, risultando a suo carico due precedenti penali pendenti per evasione e truffa commesse, rispettivamente nel 2013 nel 2014, nonché una denuncia del 26 gennaio 2015 per truffa e lesioni».

In appello avanti al Tribunale di sorveglianza di Taranto, il condannato evidenziava di aver superato favorevolmente il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, pur se in relazione ad altra sentenza di condanna eseguita nello stesso arco temporale². L'esito positivo della prova era stato alla base della revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata *ab origine* disposta con tale differente titolo

¹ Sentenza di condanna della Corte di Appello di Reggio Calabria emessa il 17 luglio 2012 per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che disponeva altresì, a pena detentiva espia, l'assoggettamento alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni.

² Nel 2014 l'appellante era stato affidato in prova al servizio sociale, misura alternativa superata con esito positivo mentre nel 2015 era stata disposta la libertà vigilata dal magistrato di sorveglianza di Taranto in relazione alla sentenza di condanna della Corte di Appello di Reggio Calabria emessa il 17 luglio 2012.

esecutivo: il giudicante³ non aveva ritenuto più attuale alcun profilo di pericolosità sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Taranto, tuttavia, respingeva l'appello interposto.

Di segno diverso e certamente da condividere, la pronuncia della Suprema Corte che ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio a nuovo esame sulla perdurante attualità della pericolosità sociale del ricorrente ai sensi dell'art. 679 cod. proc. pen.; il nuovo esame andrà compiuto «mediante accertamento incidentale di esistenza e gravità degli illeciti oggetto delle denunce menzionate nell'ordinanza impugnata», fornendo nel contempo adeguata risposta al motivo di appello inerente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale.

2. La pronuncia offre, *in primis*, l'occasione per riflettere sul rapporto tra esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e successiva applicazione di una misura di sicurezza personale.

Quanto all'esito della prova, la Suprema Corte ha affermato che, in coerenza con la lettera e la *ratio* dell'articolo 47, comma 12, ord. pen.⁴, l'estinzione della pena detentiva è connessa solo ed esclusivamente al risultato positivo della prova sperimentata dall'affidato e, quindi, alla circostanza che, cessata l'esecuzione di tale misura alternativa, sia intervenuto il positivo apprezzamento della condotta del condannato durante lo svolgimento dell'intero periodo di prova⁵. Tuttavia, nell'assenza di parametri valutativi fissati dalla legge, non vi è uniformità di vedute sulla reale natura di tale apprezzamento. Il concetto di esito positivo della prova è, dunque, oggetto di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale che origina dalla natura da attribuire all'istituto dell'affidamento in prova⁶.

³ In specie, l'appellante rappresentava al Tribunale di sorveglianza quale giudice dell'impugnazione che sia la Corte di Appello di Lecce, sia il magistrato di sorveglianza di Lecce avevano revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata disposta con due sentenze diverse da quella della Corte di Appello di Reggio Calabria del 17 luglio 2012 ora al vaglio in punto applicazione della misura di sicurezza.

⁴ In maniera approfondita, E. FASSONE, *Affidamento in prova al servizio sociale e riforma penitenziaria*, in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, a cura di V. GREVI, Bologna, 1982, p. 65, il quale censura l'ampiezza delle conseguenze della *sanatoria* di cui all'art. 47, comma 12, ord. penit., affidate, in modo anomalo, non già al codice penale, bensì alla legge di ordinamento penitenziario.

⁵ V. Cass. pen., Sez. I, 21 aprile 2015 (ud. 26 marzo 2015), Phahialliu, *Ced* 263227.

⁶ «Da un lato, vi è chi, assegnando alla misura una funzione essenzialmente rieducativa, fa leva sulla estinzione della pena e degli effetti penali che l'esito positivo della prova comporta per dedurre che trattasi di istituto di diritto sostanziale mediante il quale lo Stato rinuncia alla punizione o, più precisamente, sospende un'esecuzione già iniziata, a condizione che quel positivo risultato sia raggiunto». Al polo opposto si colloca chi, argomentando dalle sensibili restrizioni alla libertà personale che la misura comporta (limiti alla libertà di locomozione e di dimora, divieto di frequentare luoghi o persone, ecc.), la concepisce come istituto di diritto penitenziario avente sostanza di pena, cfr. Corte Cost. 29 ottobre 1987 (ud. 15 ottobre 1987), sentenza n. 343. Per un approfondimento sull'origine dell'istituto che si ispira alla figura della *probation* del *common law*, V. L. FILIPPI, G. SPANGHER, *Manuale di diritto penitenziario*, IV ed., Milano, 2016, p. 77 ss.

Schematizzando al massimo, secondo un orientamento, la verifica è volta ad accertare se, nel periodo di affidamento, il condannato abbia posto in essere condotte intrinsecamente gravi e sintomatiche di uno stile di vita che contrasti, globalmente inteso, con la finalità rieducativa che connota la stessa misura alternativa⁷.

Altro indirizzo, che trova riscontro in pronunce più risalenti della Suprema Corte, non ritiene sufficiente, ai fini del positivo esito della prova, la sostanziale assenza di demerito nel periodo di affidamento al servizio sociale: l'effetto estintivo è collegato alla molto più stringente prognosi favorevole di rieducazione del condannato e all'esclusione della probabilità che il medesimo commetta ulteriori reati⁸.

In relazione, poi, alla misura di sicurezza personale disposta dal giudice di cognizione in aggiunta alla pena detentiva e da eseguirsi dopo l'espiazione della pena

⁷ In tal senso, S. PIETRALUNGA, *L'affidamento in prova al servizio sociale*, Padova, 1990, p. 165. Tale indirizzo, che prevale nella giurisprudenza dei Tribunali di sorveglianza, si focalizza, dunque, su un esito positivo che si identifica con l'assenza di revoca dell'affidamento in prova servizio sociale. Sostanzialmente nello stesso senso, A. PENNISI, in P. CORSO (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, VI ed., Milano, 2015, p. 255 secondo cui appare difficile contestare l'esito positivo della prova allorché l'affidato non abbia tenuto un comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova.

⁸ Per la tesi più rigorosa, Cass. pen. 13 novembre 1997 (ud. 18 settembre 1997), n. 4952, Renda, *Ced* 208766 nonché Cass. pen. sez. I, 30 maggio 1985 (ud. 6 maggio 1985), Falcetelli, *Ced* 169562 secondo cui occorre l'accertamento di elementi di comportamento positivo tali da far ritenere essere avvenuta inequivocabilmente la rieducazione del reo. Questa tesi è avversata da buona parte della dottrina che la ritiene connotata da una eccessiva discrezionalità rimessa al Tribunale di sorveglianza nell'apprezzamento del superamento o meno della prova alla luce dell'assenza di parametri normativamente fissati (cfr. R. STOCCO in G. FLORA (a cura di), *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario*, Milano, 1987, p. 188 nonché G. GRASSO, *Misure alternative alla detenzione*, in G. VASSALLI (a cura di), *Dizionario di diritto e procedura penale*, Milano, 1986, p. 678). Ed ancora, si evidenzia la criticità rappresentata, nella pratica, dallo scarso sostegno offerto per un effettivo iter rieducativo dal servizio sociale nel corso dell'esecuzione, cfr. A. PRESUTTI, *Sub art. 47*, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, V ed., Cedam, 2015, p. 541. Come noto, al servizio sociale non soltanto sono affidati compiti di controllo della condotta del soggetto in relazione alle prescrizioni da osservare ma anche compiti di assistenza ai fini del reinserimento nella vita sociale, cfr. Corte Cost. 29 ottobre 1987 (ud. 15 ottobre 1987), sentenza n. 343, *cit.* Il dibattito non si è sopito nemmeno dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (chiamata a comporre divergenti interpretazioni in ordine alla rilevanza di comportamenti successivi all'esaurimento del periodo di prova nel giudizio sull'esito positivo della stessa) secondo cui l'esito dell'affidamento in prova poggia sulla valutazione di un risultato che ha ad oggetto il globale atteggiarsi del condannato: oggetto del giudizio «il processo rieducativo del condannato ai fini del reinserimento sociale e della auspicata prognosi di non recidivanza», Cass. Sez. Un. 13 marzo 2002 (ud. 27 febbraio 2002), n. 10530, Martola, *Ced* 220878. Insiste sul concetto di una valutazione globale della condotta serbata dall'affidato, Cass. pen. 1° luglio 2008 (ud. 18 giugno 2008), Carbone, *Ced* 240875. Si ricorda, per rimarcare l'importanza delle conseguenze derivanti dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, che ciò comporta altresì che della relativa condanna non si possa tener conto agli effetti della recidiva come statuito da Cass. Sez. Un. 15 febbraio 2012 (ud. 27 ottobre 2011), n. 5859, Marciànò, *Ced* 251688; per un approfondimento G. ROMEO, *Le Sezioni Unite sulla recidiva in caso di estinzione della pena pregressa per esito positivo dell'affidamento in prova*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 20 febbraio 2012.

ai sensi dell'art. 211, comma 1, c.p., è noto che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale l'estinzione della pena conseguente al buon esito del periodo di affidamento in prova al servizio sociale non determina anche l'estinzione delle misure di sicurezza personali: l'esito positivo del periodo di prova non comporta, dunque, di per sé un giudizio di automatico venir meno della pericolosità sociale del condannato⁹. Questa interpretazione si fonda sul disposto dell'art. 679, comma 1, cod. proc. pen. che attribuisce al magistrato di sorveglianza l'accertamento della pericolosità sociale del condannato, che deve essere effettuato nell'attualità ovvero al momento in cui, in concreto, debba essere applicata la misura di sicurezza.

A tale indirizzo si contrappone l'opinione secondo cui l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale è in ogni caso preclusivo dell'applicazione della misura di sicurezza ai sensi dell'art. 210, comma 2, cod. pen.; tale norma, nel prevedere l'inapplicabilità delle misure di sicurezza in conseguenza di cause estintive della pena andrebbe, infatti, riferita a tutte le cause di estinzione della pena¹⁰.

Tuttavia, le conclusioni cui giunge questa interpretazione suscitano qualche perplessità; se, invero, l'apprezzamento della condotta dell'affidato ai fini del vaglio o meno dell'esito positivo della misura alternativa si sostanzia -come si è dianzi esaminato- nella mera certificazione dell'assenza di demerito, difetta un reale giudizio su un'effettiva risocializzazione del condannato. Il rischio è, quindi, quello di un'indebita sovrapposizione fra giudizi qualitativamente differenti: da una parte, quello diretto all'esame dell'assenza di comportamenti che giustifichino la revoca dell'affidamento (giudizio sull'esito della prova) e, dall'altra, quello prognostico di rieducazione del condannato (giudizio di pericolosità sociale).

L'argomento dell'automatica estinzione della misura di sicurezza personale quale effetto dell'esito positivo della prova ben potrebbe trovare sostegno se in occasione dell'attuazione della legge delega 23 giugno 2017, numero 103 inerente, tra l'altro, alla modifica dell'ordinamento penitenziario¹¹, il legislatore specificasse i contorni del giudizio di apprezzamento della condotta tenuta dall'affidato nel periodo di

⁹ V. Cass. pen., Sez. I, 7 ottobre 2013 (ud. 18 luglio 2013), Arena, *Ced* 257536 nonché Cass. pen. Sez. I, 24 giugno 2005 (ud. 6 maggio 2005), p.m. in c. De Angelis, *Ced* 231767.

¹⁰ In tal senso, F. FIORENTIN, in *Proposte per l'attuazione della delega penitenziaria*, a cura di G. GIOSTRA E P. BRONZO, in www.dirittopenalecontemporaneo, 15 luglio 2017, pag. 100 secondo cui «se l'ordinamento rinuncia all'applicazione della misura di sicurezza e, quindi, a soddisfare le esigenze di prevenzione sottese ad essa, in caso di estinzione della pena conseguente, ad es. all'applicazione dell'indulto (che di certo non è provvedimento dettato dal comportamento del condannato), allora sembra coerente prevedere che i medesimi effetti si producano quando l'estinzione è conseguenza di un positivo percorso di rieducazione del condannato, certificato dal Tribunale di sorveglianza».

¹¹ Che prevede sia la revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali (art. 1, comma 16, lett. c), sia dei presupposti delle misure alternative (art. 85, comma 1, lett. b). Per un'analitica disamina delle proposte di modifica dell'ordinamento penitenziario ai sensi della legge 23 giugno 2017, n. 103, si rinvia a *Proposte per l'attuazione della delega penitenziaria*, a cura di G. GIOSTRA E P. BRONZO, cit.

prova. Si pensa, in specie, ad un intervento sul comma 12 dell'art. 47 ord. penit. che espliciti il significato di «esito positivo» della prova nel senso più rigoroso sopra richiamato. Ovvero, una modifica che chiarisca definitivamente che per ritenere superata la prova occorre qualcosa di più della semplice mancanza di cause di revoca della misura: vale a dire anche la dimostrazione, in positivo, di aver tratto profitto dalla prova in termini di risocializzazione¹². Nel contempo e per fugare il rischio di un'eccessiva discrezionalità della magistratura di sorveglianza, il giudizio sull'esito della prova andrebbe ancorato a parametri oggettivi normativamente previsti ovvero comportamenti positivi sintomatici di un cambiamento di vita come, ad esempio, il ricorso agli strumenti della giustizia riparativa. Se, infatti, il condannato durante l'affidamento in prova ai servizi sociali si impegna nell'elidere o attenuare le conseguenze del reato che ha commesso o accetta di prestare lavoro di rilievo sociale o di utilità -specie nei casi in cui le condizioni economiche del medesimo non consentano risarcimenti monetari o manchi una persona offesa dal reato o a essere lesi dal reato siano stati interessi diffusi o collettivi-, dimostra non soltanto di aver meritato l'ammissione ad espriare la pena fuori dal carcere ma anche di aver intrapreso un effettivo *iter* di rieducazione.

In definitiva, un intervento di riforma legislativa nel senso indicato pare indispensabile per impedire che residui, al termine del periodo di prova positivamente superato, lo spazio per un autonomo giudizio sulla pericolosità sociale finalizzato all'applicazione della misura di sicurezza personale.

Sul piano pratico, la conseguenza immediata di un tale intervento di riforma sarebbe quella di una nuova centralità per la relazione che il servizio sociale redige a conclusione del periodo di prova. Appare evidente che, essendosi arricchito di nuovi più pregnanti contenuti il giudizio sulla condotta dell'affidato, la relazione dovrebbe in parallelo estendere qualitativamente il proprio contenuto: ad esempio, col dare atto di comportamenti positivi sintomatici della rieducazione del condannato, secondo i citati parametri normativamente fissati. In conclusione, pur se il ruolo del servizio sociale resta di controllo e di assistenza, l'aspetto del sostegno andrebbe certamente ad assumere un maggiore e più pregnante rilievo.

3. Con riguardo, poi al secondo profilo di interesse della sentenza in commento, quello relativo alle fonti di conoscenza nel giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell'art. 679 cod. proc. pen.¹³, la Suprema Corte respinge qualsiasi automatismo

¹² Una tale modifica legislativa avrebbe conseguenze anche sotto il profilo procedurale. Allo stato, il Tribunale di sorveglianza decide *de plano* sull'esito positivo o meno dell'affidamento in prova al servizio sociale. Se però, il giudizio si arricchisce di contenuto nei termini descritti (concreto esame dell'impegno del condannato affidato nel riparare alle conseguenze del reato commesso quale indice della sua presa di distanza dall'attività criminosa e rieducazione e non mera verifica dell'assenza di cause di revoca della misura alternativa) sarebbe necessaria l'introduzione di un apposito procedimento di sorveglianza (con preve citazioni) a garanzia del contraddittorio prima della decisione del Tribunale di sorveglianza.

¹³ In base al comma 2 di tale norma, in magistrato di sorveglianza sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali. Quando la misura di sicurezza è aggiunta

anche fra attualità della pericolosità sociale e sentenze di condanna sopravvenute nel corso dell'affidamento in prova, da una parte, nonché fra perdurante pericolosità sociale e nuova denuncia di reato, dall'altra. Soprattutto, la Corte di Cassazione ravvisa una preclusione processuale all'esame delle pendenze penali qualora siano già state oggetto di valutazione da parte di altro giudice.

Con riferimento al primo profilo, la Suprema Corte non dubita che la sentenza di condanna sopravvenuta¹⁴ costituisca, a pieno titolo¹⁵, circostanza rilevante nel giudizio di pericolosità sociale. Ma precisa che «costituisce base necessaria per l'accertamento di perdurante sussistenza di pericolosità sociale» la verifica del

ad una pena detentiva (come nella fattispecie all'esame della sentenza in commento) viene eseguita dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta, ai sensi dell'art. 211 cod. pen. Il pubblico ministero competente trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per accertare (attraverso l'introduzione di un procedimento di sorveglianza, con la garanzia del contraddittorio fra le parti) se l'interessato è persona socialmente pericolosa nell'attualità vale a dire al momento in cui la misura deve essere in concreto applicata, come obbligatoriamente previsto dal comma 1 dell'art. 679 cod. proc. pen. e dall'art. 203 cod. pen. Quest'ultima norma definisce il concetto di pericolosità sociale in termini di probabilità di commissione di nuovi fatti preveduti dalla legge come reato: una probabilità, a sua volta, che si desume dalle circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen. Tale disposizione annovera fra i parametri di valutazione da parte del giudice in ordine alla capacità a delinquere del colpevole, anche i precedenti penali e giudiziari, la condotta contemporanea o susseguente al reato, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo (art. 133, comma 2, 2), 3) e 4) cod. pen.). Va precisato che caratteristica delle misure di sicurezza personali quali la libertà vigilata è la transitorietà: per garantirla è previsto che la pericolosità sociale del soggetto sia costantemente monitorata dal magistrato di sorveglianza. Ciò avviene attraverso la fissazione d'ufficio, decorso il periodo minimo di durata ai sensi dell'art. 208 cod. pen., da parte del giudice di un'apposita udienza che -nel contraddittorio delle parti- ha ad oggetto la ri-valutazione della condizione dell'autore di reato: in caso di ritenuta cessazione della pericolosità sociale, la misura di sicurezza viene revocata ai sensi dell'art. 207 cod. pen. Per effettuare il giudizio di pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza, come anticipato, deve parametrarsi alle circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen. che annoverano, come visto, anche la condotta dell'autore di reato successiva al fatto commesso e le condizioni di vita individuale-familiare-sociale dello stesso. A tal fine il magistrato di sorveglianza, attraverso i poteri istruttori attivabili d'ufficio, chiede al servizio sociale di redigere l'indagine sociale e l'indagine familiare. Queste ultime, daranno conto -tra l'altro- anche della condotta tenuta dall'interessato nel periodo di sottoposizione ad una misura alternativa, oltre che della condotta tenuta nel periodo di detenzione inframuraria. Sempre attivando i propri poteri istruttori, il magistrato di sorveglianza insta l'autorità di pubblica sicurezza di riferire sull'esistenza di nuove pendenze a carico dell'interessato, verifica che viene effettuata estraendo il certificato cd SDI dalla banca dati delle Forze di Polizia nonché dal certificato dei carichi pendenti presso l'Ufficio di Procura. Si ricorda che anche la disciplina delle misure di sicurezza è oggetto della legge delega di cui alla citata legge 23 giugno 2017, n. 103; sul punto V. G.L. GATTA, *Riforma Orlando: la delega in materia di misure di sicurezza personali. Verso un ridimensionamento del sistema del doppio binario*, in www.dirittopenalecontemporaneo, 20 giugno 2017.

¹⁴ Rispetto al titolo esecutivo per il quale il soggetto ha già espiato la pena detentiva e che ha originariamente disposto l'applicazione della misura di sicurezza personale, ora al vaglio del magistrato di sorveglianza che la applicherà solo ed esclusivamente se il condannato sia ancora da ritenere socialmente pericoloso.

¹⁵ In base agli artt. 203, comma 2 cod. pen. e art. 133, comma 2, 2) cod. pen.

tempus commissi delicti. È evidente, in proposito, che il reato accertato nella pronuncia di condanna sopravvenuta può costituire elemento da cui inferire l'attuale pericolosità sociale dell'interessato esclusivamente se commesso dopo l'ammissione all'affidamento in prova: solo così, la circostanza può essere sintomatica del concreto rischio di recidiva eventualmente da arginare a mezzo della misura di sicurezza.

In relazione, poi, al secondo aspetto, quello dei precedenti di polizia, i giudici di legittimità escludono drasticamente che una persona possa «considerarsi socialmente pericolosa sol perché denunciata in sede penale ovvero perché nei suoi confronti è stata esercitata l'azione penale». La Corte di Cassazione onera il giudice della misura di sicurezza di un duplice riscontro: da una parte, un accertamento incidentale della «esistenza e gravità dei reati oggetto delle denunce». Dall'altra parte, in caso di esito positivo di tale vaglio *incidenter tantum*, la verifica se il reato sia concreta espressione di pericolosità del soggetto.

L'assunto è pienamente aderente al principio di presunzione di non colpevolezza sancito dalla Costituzione e si innesta nel solco della costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine di accertare l'attuale pericolosità sociale di un soggetto, nel momento in cui deve essere applicata in concreto una misura di sicurezza, il giudice non può trascurare circostanze favorevoli al condannato¹⁶. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che, allorché non sia ancora intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, la magistratura di sorveglianza è sempre chiamata ad un'autonoma delibazione in ordine all'effettiva attribuibilità al condannato del fatto di reato denunciato ed alla consistenza degli elementi di prova¹⁷. Tuttavia, problematica può risultare la prassi applicativa sull'accertamento incidentale cui la Corte di legittimità fa riferimento. Ciò in quanto, il magistrato di sorveglianza non accede al *dossier* delle indagini di cui è *dominus* il pubblico ministero e può in concreto non disporre degli elementi indispensabili per un reale accertamento del *fumus* dei reati oggetto di denuncia e della loro effettiva valenza in termini di pericolosità sociale.

Infine, la Suprema Corte, come si è sopra accennato, esclude che determinate circostanze possano essere oggetto di valutazione da parte del magistrato di sorveglianza chiamato alla verifica della perdurante attualità della pericolosità sociale. Si tratta dei fatti oggetto di denuncia che siano già stati portati alla cognizione di altro giudice chiamato esso stesso, in relazione ad altro titolo esecutivo, a formulare il giudizio di cui all'art. 679 cod. proc. pen. e che ha concluso con un accertamento di non perdurante pericolosità. I giudici di legittimità fissano il principio per cui non è consentito al magistrato di sorveglianza distanziarsi dalla valutazione favorevole all'interessato operata dal primo giudice, ravvisando una vera

¹⁶ Cfr. Cass. Sez. 1, 23 marzo 2010 (ud. 2 marzo 2010), Mazzurco, *Ced* 246789.

¹⁷ V. Cass. Sez. Un. 13 marzo 2002 (ud. 27 febbraio 2002), n. 10530, Martola. Più di recente, Cass. pen. 27 gennaio 2009 (ud. 9 gennaio 2009), Barbella, *Ced* 242526 che punta l'accento sulla valutazione incidentale ed autonoma necessaria ogniqualvolta i fatti di reato non siano coperti da giudicato di condanna.

e propria preclusione processuale al riesame dei fatti fondanti la prima decisione. La Corte di Cassazione precisa, in specie, che la preclusione in parola sussiste nella misura in cui il pregresso provvedimento abbia assunto carattere di definitività¹⁸. Non è, però, del tutto condivisibile tale ultima conclusione della Suprema Corte; ciò in quanto il magistrato di sorveglianza che effettua il successivo accertamento incidentale potrebbe in concreto disporre di più elementi di valutazione rispetto al precedente giudice. Questo, in ragione del progredire delle indagini preliminari e dei conseguenti nuovi riscontri raccolti¹⁹: pertanto, ben potrebbe il magistrato di sorveglianza disporre di elementi di prova ulteriori e, in astratto, idonei a ribaltare la delibazione effettuata sulla denuncia di commissione di nuovi reati ad opera del primo giudice.

¹⁸ Non sia, dunque, in alcun modo impugnabile.

¹⁹ Ovviamente se resi ostensibili da parte del pubblico ministero.